

“Casi Transfrontalieri” Il Diritto Penale Europeo per gli avvocati difensori



Avv. Vania Cirese

info@studiocirese.com

Il 18.10.2000 il GIP di Campobasso accoglieva la richiesta del PM e disponeva l'applicazione della misura cautelare ordinando alla PG di procedere alla cattura di vari indagati tra cui il sig. Tizio.

In base al verbale di vane ricerche della GDF del 31.10.2000 il GIP dichiarava la latitanza degli indagati il 4.11.2000 dando notifica al difensore d'ufficio.

Il GIP del Tribunale di Roma confermava le ordinanze di applicazione delle misure cautelari il 30.11.2000 e il 9.12.2000 confermava il decreto di latitanza.

Dopo l'udienza preliminare ed il decreto di rinvio a giudizio, il dibattimento si celebrava in contumacia-latitanza e la sez. Collegiale Tribunale di Roma il 20.6.2003


CONDANNAVA

L'imputato (sig. Tizio) per violazione dell'art. 74 DRR 309/90, 110 cp, 73, 80 cit. DPR a 10 anni e 4 mesi di reclusione


Il PM richiedeva la consegna del prevenuto al Regno Unito con mandato d'arresto europeo per l'esecuzione della pena



La consegna era condizionata dall' UK alla possibilità per il prevenuto di esperire le impugnazioni previste risultando **la sentenza definitiva a seguito di esperimento appello.**



Il difensore dell'imputato richiedeva alla Corte d'Appello di essere rimesso in termini **ottenendo un diniego.**



Il PG parte pubblica ricorreva alla Cassazione

E' da rilevare (come osservato dalla sentenza della Corte Costituzionale 317 del 2009 che l'intera normativa comunitaria è nel senso di **garantire l'effettiva interlocuzione nel procedimento dell'imputato**, che deve essere a conoscenza non solo genericamente dell'esistenza di un procedimento penale a suo carico, ma anche del contraddittorio (il processo), della **sentenza** e delle motivazioni.

Il diritto dell'imputato a partecipare personalmente al processo che lo riguarda è sancito dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, firmato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo in Italia in base alla legge 25 ottobre 1977, n. 881* che attribuisce **“il diritto di essere presente al processo (art.14 comma 3 D)**

*(Ratifica ed esecuzione del patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonché del Patto Internazionale relativo ai diritti civili e politici con prot. facoltativo, adottati e aperti alla firma a New York)

Il medesimo diritto, nello spazio europeo è garantito dall'art.6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva in Italia in base alla L. 4 agosto 1955 n. 848 * nell'interpretazione data dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, nei termini più avanti specificati.

* Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del prot. addizionale alla convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952.


Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, con la risoluzione del 21 maggio 1975 n. 11 ha precisato i criteri da seguire nel giudizio in assenza dell'imputato, stabilendo, tra le regole minime che ogni persona giudicata in sua assenza deve poter impugnare la decisione con tutti i mezzi di gravame che le sarebbero consentiti qualora fosse stata presente (raccomandazione n.7).

Art. 3 del Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione Europea di estradizione adottato a Strasburgo il 17 marzo 1978, ratificato e reso esecutivo in Italia in base alla L. 18 ottobre 1984 n.755 * prevede che l'extradizione, di un condannato, ai fini dell'esecuzione di una pena inflitta mediante provvedimento reso in contumacia, possa essere subordinata al fatto che la parte richiedente fornisca “assicurazioni ritenute sufficienti per garantire alla persona la cui estradizione è chiesta il diritto ad un nuovo procedimento di giudizio che tuteli i diritti della difesa”

*Ratifica ed esecuzione del 2^a prot. aggiuntivo alla Convenzione Europea di estradizione, adottato a Strasburgo il 17 marzo 1978

L'art.5 n. 1 della Decisione Quadro del Consiglio dell'Unione Europea del 13 giugno 2002 (2002/584/GAI) relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra gli Stati membri dispone “se il mandato d'arresto è stato emesso ai fini dell'esecuzione della pena o di una misura di sicurezza comminate mediante decisione pronunciata “in absentia” e se l'interessato non è citato personalmente né altrimenti informato della data e del luogo dell'udienza che ha portato alla decisione pronunciata in absentia, la consegna può essere subordinata alla condizione che l'autorità giudiziaria emittente fornisca assicurazioni considerate a persone oggetto del mandato di arresto europeo la possibilità di richiedere un nuovo processo nello Stato membro emittente e di essere presenti in giudizio”

La Corte Europea dei diritti dell'uomo ha interpretato l'art. 6 CEDU con una serie di pronunce (Colozza c. Italia, 12 febbraio 1985; FCB c. Italia, 28 agosto 1991; TC Italia, 12 ottobre 1992, Somogyi c. Italia, 18 maggio 2004; Sejdovic c. Italia, 10 novembre 2004 e idem, Grande Camera, 1 marzo 2006) nelle quali ha dedotto dalla disposizione citata della Convenzione – in particolare dal comma 3 – un gruppo di regole di garanzia processuale rilevanti :






- 1) l'imputato ha diritto ad essere presente al processo svolto a suo carico
 - 2) lo stesso può rinunciare volontariamente all'esercizio di tale diritto
 - 3) l'imputato deve essere consapevole dell'esistenza di un processo nei suoi confronti
 - 4) devono esistere strumenti preventivi o ripristinatori, per evitare processi a carico di contumaci inconsapevoli, o per assicurare in un nuovo giudizio, anche mediante la produzione di nuove prove, il diritto di difesa che non è stato possibile esercitare personalmente nel processo contumaciale già concluso.
-
-

Il nuovo difensore nominato ugualmente ricorreva in Cassazione eccependo che l'atto introdotto dal difensore del condannato non poteva qualificarsi come un'impugnazione della sentenza di condanna di 1° grado non avendone i requisiti né di forma né di sostanza. Invero trattavasi di memoria o istanza a firma di un non abilitato senza enunciazione dei capi e/o punti della decisione del giudice né enunciazione dei motivi. Si trattava poi non di nomina bensì di

“delega a rappresentare e difendere in giudizi di esecuzione e opposizione a decreti ingiuntivi”.


**E' illegittima la decisione con cui il Tribunale in
composizione monocratica, rigetti l'istanza di
restituzione nel termine...**



Il Tribunale ha ritenuto la ritualità della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza eseguita all'imputato detenuto nel domicilio eletto presso il difensore d'ufficio, considerato che ai sensi dell'art.175 comma 2 cod. proc. pen. - novellato dal DL n. 17 del 2005, convertito con modificazioni nella L. n. 60 del 2005 – l'imputato è restituito a sua richiesta nel termine per proporre impugnazione ad esclusione del caso in cui abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire o a proporre impugnazione, condizioni che non possono ritenersi provate, nella specie, stante lo stato di detenzione dell'imputato al momento della notifica del predetto estratto contumaciale (cfr sent. n. 27485 del 10.6.2009)

Per il PG e la difesa la motivazione della ordinanza impugnata della Corte d'Appello si fondava sulla “mera dichiarazione” del difensore secondo il quale sin dall'anno 2003 il prevenuto era stato informato del procedimento penale contro di lui cosicché vi era prova che da quella data e comunque dal 15.1.2004 aveva conoscenza delle accuse a suo carico.

La questione però non è se il prevenuto conoscesse il procedimento contro di lui ma la intervenuta sentenza di condanna di 1^a grado.





La prova che non la conoscesse come neanche il suo sedicente difensore consisteva nel fatto che questi non aveva presentato appello ma una memoria.



Sia **per il PG che per il Cassazionista** la motivazione della Corte d'Appello non era sufficiente bensì contraddittoria e illogica anche perché il condannato non aveva conferito uno specifico mandato per l'appello ma solo una nomina “civilistica” ad un soggetto non iscritto nell'albo degli avvocati (circostanza a lui ignota) che neppure si presentò in appello. Pertanto l'ordinanza si fondava su un'errata interpretazione dell'art. 175 2^a comma cpp.

Il Cassazionista eccepiva: il Tribunale non aveva rilevato né la mancanza dei requisiti di legge per considerare l'atto del sedicente difensore come un'impugnazione, né il difetto di nomina al fine dell'impugnazione o dell'espletamento di attività difensive in sede e penale. Il sedicente difensore al momento del deposito dell'atto non era stato identificato a mezzo del tesserino dell'Ordine degli Avvocati bensì con tessera comunale.





Ancorché dalle intercettazioni telefoniche fosse emerso che l'imputato risiedesse a Londra e che addirittura fosse stato controllato il suo passaporto inglese in dogana in un suo arrivo da Londra in Italia non risultavano effettuate verifiche al fine della sua reperibilità nell'UK presso eventuali residenze o abituali luoghi di lavoro o case circondariali. Le ricerche congruamente esperite avrebbero consentito di reperire l'imputato che per tali omissioni non aveva mai avuto conoscenza né del processo né di una sentenza di condanna a suo carico.

Per effettiva conoscenza deve ritenersi infatti la sicura cognizione dell'esistenza degli estremi essenziali (autorità, data, oggetto) del provvedimento, acquisita a seguito di notizia certa o notificazione di un atto formale che consenta di individuare senza equivoci il momento in cui la conoscenza si è verificata (Cass. Sez. 2^a n. 2504/2005).

Dalla novella legislativa del 2005 e l'introduzione del requisito della “conoscenza effettiva” deriva l'impossibilità di applicare “presunzioni di conoscenza” legate alle notifiche effettuate ex art. 161 comma 4 e 165 cpp a mani del difensore d'ufficio all'imputato/condannato appellante, processato in contumacia in quanto irreperibile o latitante. Le notificazioni al difensore d'ufficio sono di per sé inidonee a dimostrare l'effettiva conoscenza del procedimento e del provvedimento in capo all'imputato.

Grazie per l'attenzione.

Studio legale Cirese

info@studiocirese.com
